

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1724

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPELLI, LABRIOLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
spese e sugli appalti delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 23 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli esempi di sprechi e disfunzioni nella gestione della pubblica amministrazione sono ormai da tempo al centro del dibattito pubblico e parlamentare. Nonostante gli sforzi del legislatore per rendere trasparente la spesa e le procedure riguardanti gli appalti e le *joint venture* non si è ancora raggiunto un livello di rigore che permetta all'apparato pubblico di ridurre i costi e di rendere l'azione più trasparente.

In tale senso, con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Governo ha adottato misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica che prevedono la riduzione nell'acquisto di beni e servizi (articolo 1, comma 21) e la cui *ratio* si fonda sulla necessità, da tutti condivisa, di ridurre la spesa

pubblica, inducendo ciascuna amministrazione, centrale e territoriale, a disporre in modo più oculato delle risorse disponibili.

A ciò si deve aggiungere che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono destinate a modificare radicalmente le modalità di gestione degli acquisti nella pubblica amministrazione.

La presente proposta di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle spese e sugli appalti delle pubbliche amministrazioni, alla luce delle riforme in materia di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, è orientata a verificarne i processi e le azioni.

In uno studio (Bandiera, Oriana, Prat, Andrea e Valletti Tommaso, « *Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment* », *American Economic Review*, volume 99,

n. 4, settembre 2009) pubblicato sulla prestigiosa *American Economic Review*, tre economisti italiani hanno quantificato gli sprechi che avvengono nell'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione italiana. Come spesso avviene anche in altri Paesi, lo stesso bene o servizio, nel medesimo periodo, viene acquistato da più amministrazioni ma a prezzi molto diversi. Se soltanto, argomentano i citati economisti, portassimo i « peggiori » a comprare a un prezzo inferiore e ragionevolmente disponibile sul mercato, il risparmio che se ne otterrebbe per il cittadino ammonterebbe al 21 per cento della spesa attuale, ovvero all'1,6 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Tale cifra potrebbe essere utilizzata per aumentare spese so-

ciali ritenute utili o per diminuire la tassazione, ossia riducendo il vincolo allo sviluppo che ci pone la stabilizzazione del debito pubblico.

Oltre a questo importante risultato i tre economisti riescono a differenziare quanta parte di questi sprechi è dovuta a mera incompetenza e quanta a sospetta corruzione. Il risultato è quanto mai inatteso, visto che l'83 per cento è dovuto a incompetenza. È un risultato che deve far ben sperare e mobilitare l'azione delle forze politiche dal momento che, mentre la corruzione è qualcosa di lento e difficile da sradicare e richiede sforzi e riforme da cui aspettarsi ritorni solo nel medio-lungo periodo, l'incompetenza e l'inefficienza possono essere rapidamente affrontate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese e sugli appalti delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione e di effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, sugli acquisti, sulle spese, sugli appalti, sulle gare e su ogni altra procedura economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni e in particolare di:

a) effettuare un'accurata indagine diretta a individuare casi di inefficienza, di sprechi e di duplicazione, differenziando tra singoli episodi di spreco ed episodi di consolidata cattiva amministrazione;

b) richiedere e ottenere, entro un mese dalla richiesta, dati, delibere, ordinanze, decreti e ogni altro atto o documento necessario allo svolgimento dei lavori di indagine;

c) individuare e analizzare la portata e le conseguenze del fenomeno;

d) avanzare proposte, anche di natura legislativa, per contrastare il fenomeno;

e) svolgere indagini conoscitive;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le eventuali disfunzioni accertate;

g) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione delibera un piano di lavoro che individua i temi da affrontare e predispone annualmente un rapporto sulle proposte formulate. Tali documenti sono trasmessi alle Camere per la predisposizione di un'apposita sessione pubblica di discussione e di valutazione delle indicazioni che emergono dal rapporto stesso.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e di ricerche a istituzioni pubbliche e private, a gruppi e a singoli ricercatori mediante convenzioni.

ART. 3.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-bis del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun

caso nei fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0017170